

## **In caso di ordinanze-ingiunzione relative all'art. 50 del D.Lgs. 22/1997**

### **l'opposizione giudiziale deve essere proposta dinanzi al Tribunale oppure al Giudice di Pace?**

**a cura della dott.ssa Stefania Pallotta**

In materia di rifiuti il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 affianca la previsione di illeciti penali ad un complesso apparato sanzionatorio amministrativo, rappresentato da sanzioni applicate da pubbliche amministrazioni mediante veri e propri provvedimenti amministrativi (le cosiddette ordinanze-ingiunzione).<sup>1</sup> Basti pensare che l'osservanza degli adempimenti relativi alle scritture ambientali (MUD, registri e formulari),<sup>2</sup> perno del sistema di controllo sui flussi di rifiuti, è quasi completamente affidata a misure sanzionatorie di tipo amministrativo. Allo stesso modo, risultano punite con sanzione amministrativa anche le condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte dei privati, nonché le condotte di immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee realizzate da privati cittadini.

Tali sanzioni amministrative sono applicate con ordinanza ingiunzione dalle autorità amministrative competenti a norma dell'art. 55, 1° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Come ribadito dal 2° comma del menzionato art. 55 del decreto n. 22/1997, avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 22/1997 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In materia ambientale, l'autorità giudiziaria competente all'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione applicative delle relative sanzioni amministrative risulta essere il tribunale civile e non il giudice di pace.

Infatti, la norma chiave per delineare l'attuale assetto delle competenze giurisdizionali in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione è l'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, introdotto dal D.Lgs. 30

---

<sup>1</sup> Salva la disposizione dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede la competenza del giudice penale a decidere sulla violazione punita con sanzione amministrativa nei casi di connessione obiettiva con un reato.

<sup>2</sup> Il D.Lgs. 22/1997 punisce con sanzioni amministrative le violazioni inerenti la comunicazione annuale al Catasto rifiuti, le infrazioni relative al registro di carico e scarico dei rifiuti e gli illeciti concernenti il formulario di identificazione in caso di trasporto di rifiuti non pericolosi.

dicembre 1999, n. 507 avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio. Tale disposizione prevede una generale competenza del giudice di pace per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, salvo una serie di ipotesi in cui l'impugnazione di cui all'art. 22 della citata legge n. 689/1981 si deve proporre davanti al tribunale. Ai sensi dell' art. 22 *bis* lett. d), anche la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette è annoverata proprio tra le specifiche materie devolute alla cognizione del tribunale. In tale ampia dizione appaiono rientrare integralmente le ordinanze ingiunzione applicative delle sanzioni amministrative previste in materia di rifiuti dagli articoli 50, 1° comma e 52 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Stefania Pallotta